

 **TOUR 2024**

**La progettazione della  
sicurezza antincendi  
per le attività soggette e  
per i luoghi di lavoro**

**Roberta Lala  
Comandante VF Lecce**



 **agorà**

**SAFETY  
VILLAGE**

---

**FIRE & LIFE SAFETY**

---

# La progettazione della **sicurezza antincendio** per le attività soggette e per i luoghi di lavoro

La “**Sicurezza Antincendio**” è una specifica caratterizzazione del più generico concetto di «sicurezza» (dal latino “sine cura”: senza preoccupazione) nell’accezione che ricomprende tutte quelle azioni mirate a far sì che un determinato evento/attività non faccia evolvere un sistema verso stati indesiderati.



# L'evoluzione normativa della sicurezza antincendi per le attività soggette

**Legge n. 966/1965**

*Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento.*

**DM 16/02/1982**

*Modificazioni del DM settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi,*

**DM 08/03/1985**

*Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di Prevenzione Incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818*

**DPR n. 151/2011**

*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*

**DM 3 agosto 2015**

*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.*

**DM n. 1973 del 27/09/1965**

*Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.*

**Legge n. 818/1984**

*Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

**D.Lgs. N. 139/2006**

*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*

**DM 7 agosto 2012**

*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*

**DM 1 settembre 2021**

«Decreto Controlli»

**DM 2 settembre 2021**

Decreto «GSA»

**DM 3 settembre 2021**

«Decreto Minicodice»



# L'evoluzione normativa della sicurezza antincendi per le attività soggette

**Legge n. 966/1965**

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento.

**DM 16/02/1982**

Modificazioni del DM settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi,

**DM 08/03/1985**

Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di Prevenzione Incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

**DPR n. 151/2011**

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

**DM 3 agosto 2015**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

**DM n. 1973 del 27/09/1965**

Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

**Legge n. 818/1984**

Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

**D.Lgs. N. 139/2006**

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229

**DM 7 agosto 2012**

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

**DM 1 settembre 2021**

«Decreto Controlli»

**DM 2 settembre 2021**

Decreto «GSA»


**DM 3 settembre 2021**

«Decreto Minicodice»



# La prevenzione incendi

La "**Sicurezza Antincendio**" è una specifica caratterizzazione della più generica Sicurezza (dal latino "sine cura": *senza preoccupazione*) nell'accezione di tutte quelle azioni mirate a conseguire l'obiettivo che un determinato evento/attività non faccia evolvere un sistema verso stati indesiderati.



Definizione (Art. 13 D.Lgs. 139 dell'08/03/2006)

La **Prevenzione Incendi** è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.



# D. Lgs. N. 139/2006



DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139.

**Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

## Art. 16.

### *Certificato di prevenzione incendi*

(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, **il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.**

omissis



# L'evoluzione normativa della sicurezza antincendi per le attività soggette

**Legge n. 966/1965**

*Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento.*

**DM 16/02/1982**

*Modificazioni del DM settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi,*

**DM 08/03/1985**

*Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di Prevenzione Incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818*

**DPR n. 151/2011**

*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*

**DM 3 agosto 2015**

*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.*

**DM n. 1973 del 27/09/1965**

*Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.*

**Legge n. 818/1984**

*Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

**D.Lgs. N. 139/2006**

*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*

**DM 7 agosto 2012**

*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*

**DM 1 settembre 2021**

«Decreto Controlli»

**DM 2 settembre 2021**

Decreto «GSA»

**DM 3 settembre 2021**

«Decreto Minicodice»



# DPR n. 151/2011



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° agosto 2011, n. 151.

Regolamento recante semplificazione della disciplina  
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a  
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge  
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 30 luglio 2010, n. 122.

## Art. 4.

### Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Attività  
soggette

80



# DM 7 agosto 2012

SERIE GENERALE  
Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 17-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma  
Anno 153° - Numero 201  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 agosto 2012  
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, NON FESTIVI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 2012.

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

## Il DM 7 Agosto 2012 stabilisce le:

*“Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare”*

**ovvero**

- **quali sono i modelli** da compilare per ogni specifica istanza
- **come presentarli**
- **quali sono le procedure di valutazione dei Vigili del fuoco.**

## Art. 1.

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le seguenti:

a) **attività soggette:** attività riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) **tecnico abilitato:** professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

c) **professionista antincendio:** professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;



# L'evoluzione normativa della sicurezza antincendi per le attività soggette

**Legge n. 966/1965**

*Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento.*

**DM 16/02/1982**

*Modificazioni del DM settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi,*

**DM 08/03/1985**

*Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di Prevenzione Incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818*

**DPR n. 151/2011**

*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*

**DM 3 agosto 2015**

*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.*

**DM n. 1973 del 27/09/1965**

*Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.*

**Legge n. 818/1984**

*Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

**D.Lgs. N. 139/2006**

*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*

**DM 7 agosto 2012**

*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*

**DM 1 settembre 2021**

*«Decreto Controlli»*

**DM 2 settembre 2021**

*Decreto «GSA»*

**DM 3 settembre 2021**

*«Decreto Minicodice»*



# DM 3 agosto 2015 - Codice di Prevenzione Incendi



## PRINCIPI BASE

Passaggio dall'approccio prescrittivo all'approccio prestazionale e ingegneristico alla sicurezza antincendio

Entrato in vigore il  
18/11/2015

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 192 del 20 agosto 2015 - Serie generale

Spedito: abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 agosto 2015 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARVENA, 10 - 00187 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00186 ROMA - CENTRALINO 06-67091 - LINGUERIA DELLO STATO  
PIAZZA S. VERO, 1 - 00186 ROMA

N. 51

MINISTERO DELL'INTERNO

**DECRETO 3 agosto 2015.**

**Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**

### Generalità

- Le metodologie di progettazione sono applicabili a tutte le attività

### Linguaggio

- Nel Codice sono stati adottati specifici termini, sigle e linguaggio tecnico

### Flessibilità

- Sono proposte molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali, con possibilità, per il progettista, di elaborare soluzioni progettuali autonome

### Standardizzazione ed integrazione

- Il linguaggio adottato è in linea con gli standard internazionali e sono stati unificati consolidati concetti e preesistenti disposizioni della prevenzione incendi

### Inclusione

- Le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ...), temporanee o permanenti sono parte integrante della progettazione

### Contenuti basati sull'evidenza

- Il Codice è basato sulla applicazione della più aggiornata ricerca scientifica nazionale ed internazionale, nel campo della sicurezza antincendio



# DM 3 agosto 2015 - Codice di Prevenzione Incendi



da preambolo al  
decreto

## OBIETTIVI DEL NUOVO CODICE

- ✓ Disporre di un **testo unico**;
- ✓ **Semplificare**;
- ✓ Adottare **regole meno prescrittive**, più **prestazionali e flessibili**;
- ✓ Prevedere la possibilità di scegliere fra **diverse soluzioni**;
- ✓ Favorire l'utilizzo dei metodi dell'**ingegneria antincendio**.

Necessità di **semplificare e razionalizzare** l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

**OBIETTIVO RAGGIUNTO** quando sarà completato l'inserimento di tutte le RTV (uffici, locali di pubblico spettacolo, scuole, ospedali, attività commerciali, ecc.).




Ing. Roberta Lala – Comandante VF Lecce

# DM 3 agosto 2015 - Codice di Prevenzione Incendi - RTV



- Le Regole Tecniche Verticali (**RTV**) sono disposizioni applicabili a una specifica tipologia di attività.
- Servono a caratterizzarla meglio fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice.
- L'applicazione delle RTV presuppone l'applicazione dell'intero Codice di prevenzione incendi (**RTO**), del quale sono parte integrante.



**IN PROGRESS**



# L'evoluzione normativa della sicurezza antincendi per le attività soggette

**Legge n. 966/1965**

*Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento.*

**DM 16/02/1982**

*Modificazioni del DM settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi,*

**DM 08/03/1985**

*Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di Prevenzione Incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818*

**DPR n. 151/2011**

*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*

**DM 3 agosto 2015**

*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.*

**DM n. 1973 del 27/09/1965**

*Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.*

**Legge n. 818/1984**

*Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

**D.Lgs. N. 139/2006**

*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*

**DM 7 agosto 2012**

*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*

**DM 1 settembre 2021**

*«Decreto Controlli»*

**DM 2 settembre 2021**

*Decreto «GSA»*

**DM 3 settembre 2021**

*«Decreto Minicodice»*



# Decreti ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008



## DECRETO "CONTROLLI"

**DM 1 settembre 2021**

*"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"*

[\(GU n.230 del 25-09-2021\)](#)

## DECRETO "GSA"

**DM 2 settembre 2021**

*"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".*

[\(GU n.237 del 04-10-2021\)](#)

## DECRETO "MINICODICE"

**DM 3 settembre 2021**

*"Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008".*

[\(GU n.259 del 29-10-2021\)](#)



## Principali vantaggi:

- **semplificazione per l'utenza**
- **semplificazione di gestione futura** (i decreti possono essere aggiornati o modificati singolarmente nel caso se ne manifesti la necessità)



# Decreti ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008



D. Lgs. n. 81/2008  
art. 46

Norme di  
prevenzione incendi



Nuovi decreti ai  
sensi dell'art. 46

## Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi é la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Come si valuta la  
normativa da utilizzare?

DM 10/3/98:

Criteri generali di sicurezza  
antincendio e per la gestione  
dell'emergenza nei luoghi di lavoro





# Decreti ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 DM 1 settembre 2021



*“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008”*

**DM 1 settembre 2021**

**Decreto  
Controlli**

in vigore dal  
**25 settembre  
2022**

**DM 31/8/2023 ha  
prorogato l'obbligo del  
TMQ al 25/9/2024**

## Articolato normativo

- **art. 1:** Definizioni
- **art. 2:** Campo di applicazione
- **art. 3:** Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- **art. 4:** Qualificazione dei tecnici manutentori
- **art. 5:** Abrogazioni
- **art. 6:** Entrata in vigore

## Allegato I

**Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**

- Manutenzione e controllo periodico
- Sorveglianza

## Allegato II

**Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**

- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative



# Decreti ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 DM 2 settembre 2021



*“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.* **DM 2 settembre 2021**

## Articolato normativo

- **art. 1:** Campo di applicazione
- **art. 2:** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- **art. 3:** Informazione e formazione dei lavoratori
- **art. 4:** Designazione degli addetti al servizio antincendio
- **art. 5:** Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **art. 6:** Requisiti dei docenti
- **art. 7:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 8:** Entrata in vigore

**Allegato I** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

**Allegato II** Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

**Allegato III** Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

**Allegato IV** Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

**Allegato V** Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

**Decreto GSA**

in vigore dal  
**4 ottobre  
2022**



# Decreti ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 DM 3 settembre 2021



*“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”* **DM 3 settembre 2021**

## Articolato normativo

- **art. 1:** Oggetto - Campo di applicazione
- **art. 2:** Valutazione dei rischi di incendio
- **art. 3:** Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- **art. 4:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 5:** Entrata in vigore

**Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.**

Campo di applicazione .....	2
Termini e definizioni .....	2
Valutazione del rischio di incendio .....	2
Strategia antincendio .....	3
Compartimentazione	
Esodo	
Gestione della sicurezza antincendio	
Controllo dell'incendio	
Rivelazione ed allarme	
Controllo di fumi e calore	
Operatività antincendio	
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	

Allegato  
(art. 3, comma 2)

**Decreto  
Minicodice**

**in vigore dal  
29 ottobre  
2022**



# Decreti ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008

## DM 3 settembre 2021



### Art. 1: Oggetto - Campo di applicazione

- Criteri per individuare le misure atte ad evitare insorgere incendi e limitarne le conseguenze
- Si applica ai luoghi di lavoro di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008 (esclusi cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 )

### Art. 2: Valutazione dei rischi di incendio

- Costituisce parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008
- La VdR è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, se richiesta

### Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche
4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

### Art. 4: Disposizioni transitorie e finali

- Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008

### Art. 5: Entrata in vigore

- Decreto in vigore **un anno** dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



# Decreti ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008

## DM 3 settembre 2021

### Art. 1: Oggetto - Campo di applicazione

- Criteri per individuare le misure atte ad evitare insorgere incendi e limitarne le conseguenze
- Si applica ai luoghi di lavoro di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008 (esclusi cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 )

### Art. 2: Valutazione dei rischi di incendio

- Costituisce parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008
- La VdR è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, se richiesta

### Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche
4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

### Art. 4: Disposizioni transitorie e finali

- Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008

### Art. 5: Entrata in vigore

- Decreto in vigore **un anno** dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



# Decreti ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008

## DM 3 settembre 2021



### Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche
4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.



# Decreti ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 DM 3 settembre 2021



## Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati **nell'allegato I.**
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche
4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.



# Decreti ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008

## DM 3 settembre 2021



### Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche
4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.





# Decreti ai sensi dell'art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 DM 3 settembre 2021



## Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche
4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.



# Progettazione della sicurezza antincendi per le attività soggette e per i luoghi di lavoro

## Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi é la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Come si valuta la  
normativa da utilizzare?



# Progettazione della sicurezza antincendi per le attività soggette e per i luoghi di lavoro



**Dal DM 12/04/2019...**

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice</li><li>• Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività</li></ul>
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"><li>• Codice o</li><li>• Regole tradizionali</li></ul>	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

**... al DM 03/09/2021**



# Progettazione della sicurezza antincendi per le attività soggette e per i luoghi di lavoro

## Riepilogando... se **luoghi di lavoro**

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice</li><li>• Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività.</li></ul>
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"><li>• Codice o</li><li>• Regole tradizionali</li></ul>	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

### DM 3/9/21: art. 3 comma 1

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Vale anche per attività non soggette che hanno RTV e regole tecniche verticali tradizionali sottosoglia



# Progettazione della sicurezza antincendi per le attività soggette e per i luoghi di lavoro

## Riepilogando... se **luoghi di lavoro**

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice</li><li>• Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività</li></ul>
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"><li>• Codice o</li><li>• Regole tradizionali</li></ul>	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

### DM 3/9/21: art. 3 comma 3

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche

Vale anche per luoghi di lavoro non classificabili a rischio basso in attività non soggette



# Progettazione della sicurezza antincendi per le attività soggette e per i luoghi di lavoro

## Riepilogando... se **luoghi di lavoro**

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice</li><li>• Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività</li></ul>
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"><li>• Codice o</li><li>• Regole tradizionali</li></ul>	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

**DM 3/9/21: art. 3 comma 2**

**DM 3/9/21: art. 3 comma 4**

**NEW** 2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati **nell'allegato I.**

4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.



# Progettazione della sicurezza antincendi per le attività soggette e per i luoghi di lavoro



Allegato I: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

## CAMPO DI APPLICAZIONE

sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale



tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti;
- con superficie lorda complessiva  $\leq 1000 \text{ m}^2$
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio



**GRAZIE  
PER  
L'ATTENZIONE**

Roberta Lala  
roberta.lala@vigilfuoco.it

